

1



Principio della sussidiarietà nella Costituzione

Pagine 2-9

Introduzione del principio
della sussidiarietà nella Costituzione cantonale
del 14 dicembre 1997

2



Iniziativa popolare “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa”

Pagine 10-18

Iniziativa popolare
del 22 marzo 2016 intitolata
“Le vittime di aggressioni non devono pagare i
costi di una legittima difesa”

1

Principio della sussidiarietà nella Costituzione

Sulla scheda figura la domanda seguente:

Volete accettare l'introduzione del principio della sussidiarietà nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997?

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato raccomandano di accogliere la modifica della Costituzione cantonale

Il 12 marzo 2019 il Gran Consiglio ha accolto la modifica della Costituzione del 14 dicembre 1997 con 41 sì e 33 no.

Oggetto della votazione

Il principio della sussidiarietà prevede che le prestazioni erogate al cittadino devono competere alle autorità territorialmente più prossime. Se l'erogatore del servizio non è in grado di svolgere da sé i compiti attribuitigli, a titolo sussidiario subentrano altri livelli istituzionali. La proposta di ancorare nella Costituzione cantonale il principio della «sussidiarietà» ha origine dall'iniziativa parlamentare elaborata di Sergio Morisoli «Non solo sussidi ma anche sussidiarietà» del 24 settembre 2012 che chiedeva la modifica della Legge sui sussidi cantonali. L'iniziativa auspicava una maggiore collaborazione tra pubblico e privato nel soddisfare i bisogni dei cittadini.

L'iniziativa è stata respinta dal Governo l'11 febbraio 2014 (Messaggio 6960), in quanto avrebbe ritenuto più sensato introdurre questo principio nella Costituzione cantonale, seguendo l'esempio della Confederazione e di altri Cantoni. La modifica della Legge sui sussidi cantonali, così come proposta, risultava limitativa rispetto alla valenza del principio di sussidiarietà e al ruolo importante che è chiamato a svolgere nella ripartizione dei compiti tra i livelli istituzionali. Il 24 agosto 2014 la Commissione della gestione e delle finanze ha aderito alle conclusioni del Consiglio di Stato – così come lo stesso iniziativaista con una comunicazione alla Commissione il 17 giugno 2014 –, invitando il Parlamento a respingere l'iniziativa parlamentare. Il Gran Consiglio ha approvato il rapporto in data 22 settembre 2014 incaricando il Governo di elaborare la proposta costituzionale.

Il 31 gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha licenziato il Messaggio 7250 con il quale propone l'introduzione del nuovo articolo costituzionale (art. 4 cpv. 4): *Lo Stato persegue i suoi scopi nel rispetto del principio della sussidiarietà*. La Commissione speciale Costituzione e diritti politici, esaminato il Messaggio, non ha raggiunto un parere unanime. La maggioranza ha invitato il Parlamento a respingere la revisione costituzionale ritenendo inopportuno inserire nella Costituzione una sorta di mozione di sfiducia nei confronti dello Stato. Una minoranza ha invece invitato il Parlamento ad aderire alla modifica costituzionale sposando l'impostazione del Governo. Il 12 marzo 2019 il Gran Consiglio ticinese ha accolto la modifica costituzionale sottoposta ora al voto popolare.

Una modifica inutile e pericolosa

Il principio di sussidiarietà è già iscritto nella Costituzione federale e significa che un'autorità politica non assume compiti che possono essere svolti da un'altra autorità a livello più basso: quindi prima i Comuni, poi per le cose che non possono fare (bene) subentra il Cantone e infine la Confederazione per i compiti di carattere generale. Si tratta di un principio, detto anche «sussidiarietà verticale», realizzato attraverso discussioni ricorrenti, come quella della distribuzione dei compiti e dei finanziamenti tra Comuni e Cantone in Ticino, detta «Ticino 2020».

La proposta su cui votiamo vorrebbe invece introdurre un principio di sussidiarietà supplementare, detto "orizzontale", per cui lo Stato non dovrebbe più occuparsi di tutto quello che i privati potrebbero fare; a prescindere dalle decisioni politiche sul ruolo dello Stato nell'educazione pubblica, nella medicina pubblica, nei media ecc. Proposta pericolosa, che mette a rischio, senza necessità, l'equilibrato sistema istituzionale esistente.

Sussidiarietà orizzontale: No perché illimitata!

Ogni grande principio costituzionale è limitato e relativizzato da una base legale sufficientemente chiara, una ponderazione degli interessi pubblici e dal rispetto della proporzionalità. Questo per evitare abusi e per evitare che sia applicato e interpretato in modo estensivo. Il principio proposto è invece assoluto!

La sussidiarietà orizzontale porta a una visione secondo cui tutti i compiti, gli scopi e gli obiettivi, anche sociali, dello Stato dovrebbero essere svolti dai privati o in concorrenza col pubblico. Quel che non si dice è quanto si vuol ottenere con la modifica costituzionale, ovvero: cedere ai privati la gestione di varie politiche pubbliche: dell'alloggio, della formazione, delle cure mediche, delle case anziani, delle cure a domicilio, delle

mense, degli asili nido, dei doposcuola. Ma si tratterà di una gestione privata sussidiata coi soldi pubblici oppure di una imprenditoria privata autofinanziata completamente? E in tal caso come? E a che costi per le cittadine e i cittadini? Con quale *governance*? A scopo di lucro, o no?

Proposta monca

Nel testo in votazione mancano elementi per precisare e delimitare il principio di sussidiarietà orizzontale. Le Costituzioni cantonali che prevedono forme di sussidiarietà orizzontale li prevedono: «*La legge stabilisce a quali condizioni e con quali obiettivi l'adempimento di compiti dello Stato possa essere delegato a privati e in tal ambito disciplina la tutela giurisdizionale e la vigilanza*» (San Gallo), oppure che lo Stato può «*delegare . . . eccezionalmente ai privati*», «*affinché il risultato sia profittevole a tutti*», «*adempiuto adeguatamente*», «*in modo altrettanto soddisfacente*» e quando i privati «*rispettano la trasparenza, la solidarietà, l'eguaglianza*».

Precisazioni che mancano nella proposta sottoposta al voto popolare, che risulta dunque essere inutile, monca e pericolosa. Quindi da respingere!

Per queste ragioni, si raccomanda di votare **NO** all'introduzione del principio di sussidiarietà nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.

Un principio della democrazia svizzera

Il principio di sussidiarietà esprime l'idea che lo Stato debba svolgere le proprie attività quanto più vicino possibile alla cittadinanza per massimizzare l'effetto e la partecipazione al processo politico. La premessa di questo pilastro del federalismo elvetico è che, per ogni compito assegnato agli enti pubblici, esiste un livello statale meglio in grado di svolgerlo. Una chiara assegnazione di questa responsabilità di agire a favore della collettività costituisce uno dei meccanismi basilari per il funzionamento della nostra democrazia diretta.

L'art. 5a della Costituzione federale, introdotto il 28 novembre 2004, afferma che «nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali, va osservato il principio della sussidiarietà». L'attuale legislazione cantonale, per contro, non menziona esplicitamente il principio di sussidiarietà tra i principi che fondano l'attività del Cantone.

Nonostante questa lacuna, il principio di sussidiarietà ha applicazioni diffuse e quotidiane, non solo per ripartire i compiti tra Cantone e Comuni, ma anche nelle relazioni con la società civile. Ciò è dimostrato dalle tante istituzioni e associazioni private che, siccome svolgono attività di interesse pubblico per conto del Cantone, ricevono sussidi compensativi da parte dello Stato, che ne riconosce così il ruolo a favore della collettività.

Elemento alla base della ripartizione dei compiti

Alla luce di queste considerazioni, nel suo Rapporto dell'11 febbraio 2014 (messaggio n. 6909) il Consiglio di Stato proponeva di codificare il principio di sussidiarietà direttamente nella Costituzione cantonale, come accade a livello federale. Secondo il Governo, si tratta infatti di «un elemento fondamentale che sta alla base della ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni, da un lato, ed enti pubblici ed enti privati, dall'altro».

Il 12 marzo 2019 il Gran Consiglio, su proposta del Governo, ha approvato l'inserimento del principio di sussidiarietà nella Costituzione cantonale, così come concretizzato in diversi modi all'interno di varie Costituzioni cantonali.

Dire «Sì» all'inserimento di questo principio nella Costituzione significa riconoscere esplicitamente uno dei principi fondamentali alla base della ripartizione dei compiti all'interno del nostro Stato federale.

Governo e Parlamento raccomandano di votare **Sì** all'introduzione del principio di sussidiarietà nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.



Testo sottoposto alla votazione

COSTITUZIONE

della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 23 novembre 2016 n. 7250 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è così modificata:

Art. 4 cpv. 4 (nuovo)

⁴Lo Stato persegue i suoi scopi nel rispetto del principio della sussidiarietà

II.

Ottenuta l'approvazione del Popolo, la modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 12 marzo 2019

Per il Gran Consiglio

La Presidente: P. Kandemir Bordoli

Il Segretario generale: G. Buzzini

Iniziativa popolare “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa”

Sulla scheda figura la domanda seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare del 22 marzo 2016 “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa”?

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato raccomandano di respingere l'iniziativa.

L'iniziativa popolare elaborata del 22 marzo 2016 “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa” ha raccolto 9'248 firme.

Il Gran Consiglio l'ha respinta il 16 settembre 2019. Infatti, 50 sì, 35 no e 1 astensione hanno sostenuto il rapporto di maggioranza che chiedeva di respingere l'iniziativa.

I promotori dell'iniziativa non hanno proceduto al ritiro e di conseguenza la stessa deve essere sottoposta al voto popolare.

Oggetto della votazione

L'iniziativa popolare legislativa elaborata denominata “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa”, respinta dal Gran Consiglio, chiede l'adozione di una nuova legge cantonale denominata Legge sul rimborso spese per i procedimenti connessi alla legittima difesa. L'unico articolo della legge proposta prevede che “il Cantone ad ogni persona residente in Ticino che è stata assolta o contro cui il procedimento nei suoi confronti è stato abbandonato da un'autorità penale svizzera per i reati commessi in stato di legittima difesa, in stato di necessità o più in generale per essere stata indotta dalle circostanze a commettere un'azione per respingere un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri, rimborsa a tariffa piena l'integralità di tutte le spese procedurali, dei disborse e delle spese per la difesa di fiducia causati dalla procedura dinanzi alle autorità di perseguimento penale, alle autorità giudicanti penali e al Tribunale federale, ivi comprese le procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici”.

All'attuazione di questa iniziativa si oppongono motivi di natura legislativa e giuridica e di formulazione.

Legge inutile

Il sistema attuale prevede già la concessione di un'indennità per le spese sostenute in caso di assoluzione o di proscioglimento. Inoltre l'assistenza giudiziaria copre già oggi le spese legali e procedurali a favore di chi presenta una situazione finanziaria precaria.

Incentivo malsano alla giustizia privata

Da un punto di vista pratico, la nuova legge rischia di legittimare comportamenti violenti e di incentivare i cittadini a farsi giustizia da sé, facendo libero uso delle armi. Ad esempio colui che in una rissa assume un ruolo attivo, contrattaccando e ferendo il proprio aggressore, potrà farsi rimborsare le spese legali se dimostra di aver agito per legittima difesa. Invece colui che nella stessa rissa rimane passivo, o si difende soltanto, non potrà ricevere lo stesso trattamento e deve assumersi le proprie spese.

Disparità di trattamento

La legge proposta favorisce chi viene assolto o prosciolto in un contesto di legittima difesa rispetto a tutti gli altri casi di assoluzione e proscioglimento. Se ad esempio una persona viene processata e poi assolta in un contesto di violazione della Legge sulla circolazione stradale, non potrà beneficiare di quanto proposto dall'iniziativa. Si crea così una categoria privilegiata di persone assolte, ovvero coloro che commettono una fattispecie penalmente perseguibile per difendere sé stessi o terzi. La loro posizione diventa paradossalmente migliore persino rispetto a chi è accusato a torto di tali fatti – magari a seguito di una denuncia mendace o campata in aria – o risulta completamente estraneo. Per costoro vi saranno indennizzi decisamente meno generosi.

Testo lacunoso

Il testo dell'iniziativa, composto da un unico articolo, non definisce i dettagli essenziali e utili alla sua attuazione: non fissa i termini e le modalità per ottenere il rimborso; non indica le autorità competenti, la procedura applicabile e le autorità di ricorso.

Violazione del diritto federale

Inoltre, l'iniziativa prevede una soluzione di rimborso delle spese che viola il diritto federale. Secondo quest'ultimo, i casi semplici e bagatellari, non sono rimborsati nemmeno in caso di assoluzione. L'iniziativa invece imporrebbe non solo che questi procedimenti vengano rimborsati dallo Stato, ma che lo siano integralmente e a qualsiasi tariffa. Non viene lasciato nessun margine di apprezzamento alle autorità. Con l'iniziativa, lo Stato si troverebbe a dover rimborsare anche tariffe superiori, privilegiando di nuovo le procedure in cui è riconosciuta la legittima difesa per rapporto ad altri tipi di assoluzione o abbandoni.

Per queste ragioni, Governo e Parlamento raccomandano di votare **NO** all'iniziativa popolare.

Perché votare Sì

Il comitato promotore dell'iniziativa è composto da : Giorgio Ghiringhelli (primo firmatario), Iris Canonica, Marco Chiesa, Moreno Colombo, Aron D'Errico, Battista Ghiggia, Oviedo Marzorini, Mauro Minotti, Roberta Pantani, Edo Pellegrini, Lorenzo Quadri, Fabio Regazzi, Alberto Siccardi e Pietro Vanetti

Votare Sì per una questione di buon senso

Il Cantone è responsabile della sicurezza sul territorio . Ma la Polizia non può essere presente sempre e dappertutto. Per una questione di principio è giusto che lo Stato si assuma almeno i costi dell'avvocato di fiducia di quelle persone che, costrette a difendere se stesse o terzi da un aggressore che viene poi ferito o ucciso, vengono assolti per legittima difesa. Infatti, già oggi, in caso di assoluzione, lo Stato si assume tutti i costi dell'avvocato d'ufficio. Per cui si tratta solo di estendere questa prestazione pure a chi preferisce (o in certi casi deve) farsi difendere da un avvocato di fiducia.

Potrebbe capitare a tutti di essere aggrediti

Nel 2018 in Ticino si sono registrati 964 furti nelle abitazioni e 33 rapine. Potrebbe capitare a tutti un giorno di dover difendere se stessi o i propri familiari da un'aggressione. Alcuni anni fa, durante una rapina, un commerciante di Brissago freddò uno dei due rapinatori. Egli venne inquisito e scagionato per legittima difesa ma a suo carico rimase una fattura di 9'000 franchi per l'avvocato di fiducia. Oltre al danno anche le beffe !

Costi irrilevanti per lo Stato

È lo stesso Consiglio di Stato a confermare che l'iniziativa verrebbe applicata "in pochi casi". L'aggravio finanziario per il Cantone sarebbe quindi irrilevante. Inoltre in caso di pretese manifestamente eccessive o abusive l'autorità penale potrebbe ridurre l'indennizzo appellandosi all'"abuso di diritto" (art. 2 cpv. 2 del Codice civile : "Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge").

Disparità di trattamento? NO!

C'è chi sostiene che l'iniziativa vada respinta perché a suo dire creerebbe delle disparità di trattamento privilegiando i reati commessi per legittima difesa rispetto ad altri tipi di reato.

Non è possibile fare dei paragoni con altri tipi di reato, perché «l'imputato che agisce per legittima difesa è nel contempo anche vittima di un reato (o ha agito in difesa di un terzo, anch'egli vittima), per cui ben difficilmente il diverso trattamento verrebbe recepito dal Tribunale federale come "insostenibile o arbitrario"». È quanto aveva scritto il consulente giuridico del Gran Consiglio nel suo parere a favore della ricevibilità dell'iniziativa (pubblicato su www.ilguastafeste.ch).

L'iniziativa non incita alla violenza

È assolutamente falso sostenere che questa iniziativa potrebbe indurre la gente a farsi giustizia da sé, facendo libero uso delle armi. Infatti, essa non modifica in alcun modo il Codice penale e non prevede alcuna impunità per chi si difende con un uso eccessivo della violenza. I ticinesi (che non sono dei "giustizieri") sanno che se verranno condannati per eccesso di difesa dovranno pagarsi interamente il loro avvocato di fiducia, come finora.

Il testo di legge potrà essere completato

La legge proposta dall'iniziativa si limita a enunciare in un unico articolo il principio del rimborso integrale dei costi dell'avvocato di fiducia per i casi di legittima difesa, ma non definisce le procedure e le modalità per l'ottenimento del rimborso. Si tratta comunque di aspetti secondari che in caso di approvazione del principio da parte del Popolo potranno essere risolti in un secondo tempo dal legislatore, il quale ha comunque dichiarato ricevibile questa iniziativa.

Per queste ragioni, il comitato promotore dell'iniziativa raccomanda di votare **Sì** all'iniziativa.

Testo sottoposto alla votazione



INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA ELABORATA presentata il 22 marzo 2016 denominata “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa”

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa popolare 22 marzo 2016 denominata “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa” volta a chiedere l’adozione di una nuova legge cantonale del seguente tenore:

Art. 1

Il Cantone ad ogni persona residente in Ticino che è stata assolta o contro cui il procedimento nei suoi confronti è stato abbandonato da un’ autorità penale svizzera per i reati commessi in stato di legittima difesa, in stato di necessità o più in generale per essere stata indotta dalle circostanze a commettere un’ azione per respingere un’ aggressione ingiusta o la minaccia di un’ aggressione imminente fatta a sé o ad altri, rimborsa a tariffa piena l’ integralità di tutte le spese procedurali, i disborsi e le spese per la difesa di fiducia causati dalla procedura dinnanzi alle autorità di perseguimento penale, alle autorità giudicanti penali, e al Tribunale federale, ivi comprese le procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici.

Art. 2

¹Se il Gran Consiglio accoglie l’iniziativa popolare, scaduti i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore immediatamente.

²Se il Gran Consiglio respinge l’iniziativa popolare o se l’accetta, ma è lanciato un referendum popolare, la presente legge entra in vigore il giorno stesso in cui è accettata dal Popolo.

- richiamati gli artt. 37 segg. della Costituzione cantonale e la Legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998,
- visto il rapporto 17 giugno 2019 n. 7442 R1 della maggioranza della Commissione giustizia e diritti;

decreta:

I.

L’iniziativa popolare legislativa elaborata presentata il 22 marzo 2016 denominata “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa” è respinta.

II.

È raccomandato al popolo di respingere l’iniziativa.

Bellinzona, 16 settembre 2019

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: C. Franscella

Il Segretario generale: T. Veronelli

Come si vota

Il voto si esprime con la formula **SÌ** o **NO** per l'accettazione o il rifiuto degli oggetti sottoposti a votazione.

Giorni e orari di voto	La votazione cantonale ha luogo domenica 9 febbraio 2020 e nei giorni stabiliti dal Municipio.
Voto al seggio elettorale	L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto; essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.
Voto per corrispondenza	<p>È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.</p> <p>L'elettore può inviare la busta di trasmissione</p> <ul style="list-style-type: none">• tramite il servizio postale;• imbucandola nella bucalettere del voto per corrispondenza della Cancelleria comunale (senza affrancatura);• consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura). <p>Per i Comuni di Lugano e Locarno l'affrancatura Posta A è indicata sulla carta di legittimazione di voto (l'elettore non deve affrancarla).</p>
Modalità di voto	<p>L'elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato.</p> <p><u>Attenzione a non cestinare la busta!</u></p> <ul style="list-style-type: none">• seguire attentamente le istruzioni riportate sul fronte e sul retro della busta e sulla carta di legittimazione di voto;• compilare le schede di proprio pugno;• introdurre le schede votate nell'apposita busta con la dicitura "Busta ufficiale voto per corrispondenza" (Attenzione: verificare di aver inserito le schede votate nella busta corretta!);• compilare la carta di legittimazione di voto e firmarla di proprio pugno in originale, senza tagliarla;• inserire nella medesima busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta con le schede votate e immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale nel senso indicato dalle frecce. <p>Avvertenza: prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale) sia ben visibile nella finestra della busta di trasmissione. La busta per il voto per corrispondenza deve giungere alla Cancelleria comunale entro le ore 12.00 di domenica 9 febbraio 2020.</p> <p>Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria comunale, al numero verde 0800 00 15 00 oppure consultare il sito www.ti.ch/diritti-politici.</p>

Raccomandazioni di voto

Gran Consiglio e Consiglio di Stato raccomandano di votare:

1

SÌ

alla modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 inerente l'introduzione del principio della sussidiarietà.

2

NO

all'iniziativa popolare del 22 marzo 2016 "Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa".
